



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 39 Data 29-03-2019	OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ATTRIBUITE ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA, AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. 23 OTTOBRE 2018 N. 119, CONVERTITO IN L. 17 DICEMBRE 2018 N. 136. NON APPLICABILITÀ NEL COMUNE DI PARONA.
----------------------------------	--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Presente

Totale presenti n. **3**

Totale assenti n. **0**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA **(Prov. di Pavia)**

PROPOSTA N. 39
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: Lorena Marco

OGGETTO DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ATTRIBUITE ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA, AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. 23 OTTOBRE 2018 N. 119, CONVERTITO IN L. 17 DICEMBRE 2018 N. 136. NON APPLICABILITÀ NEL COMUNE DI PARONA.

L A G I U N T A C O M U N A L E

VISTO l'art. 6 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, con cui è stata introdotta – in analogia a quanto previsto dall'art. 11 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017 n. 96 – la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate ovvero i singoli Enti locali, a seguito della quale i soggetti obbligati potranno estinguere la loro posizione senza pagare le sanzioni collegate al tributo oggetto di contestazione in sede giudiziale e gli interessi;

VISTI in tal senso i commi 1 – 4 del sopracitato D.L. 119/2018, i quali dispongono che:

«1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva»;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, il contribuente può quindi definire le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio, per le quali il relativo ricorso introduttivo sia stato presentato entro la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e che non siano state definite con sentenza passata in giudicato entro la medesima data;

CONSIDERATO che tale procedura opera *ex lege* per le sole controversie instaurate contro l'Agenzia delle Entrate, mentre per quelle relative ai singoli Enti Locali la normativa ha rimesso ai Comuni la facoltà di introdurre l'eventuale definizione delle relative controversie, mediante deliberazione di Consiglio Comunale di natura

regolamentare da adottare entro il 31 marzo 2019, così come previsto dall'art. 6, comma 16 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136;

CONSIDERATO che il Comune non intende peraltro adottare la procedura di definizione delle liti pendenti, in relazione alle controversie instaurate a seguito della notifica di atti impositivi, per non introdurre un sostanziale condono, che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe introdurre una palese disparità di trattamento tra i contribuenti e, soprattutto, incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente, considerato anche il numero ridotto di contenziosi pendenti, che sostanzialmente qualificherebbero tale provvedimento come un atto adottato *ad personam*;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che la definizione delle liti pendenti potrebbe altresì comportare riflessi sul bilancio comunale, ove si consideri che la normativa prevede – oltre alla rinuncia a parte delle imposte dovute, in caso di soccombenza del Comune in un precedente grado di giudizio – anche la totale eliminazione di sanzioni ed interessi, senza prevedere alcun trasferimento compensativo a fronte delle minori entrate derivanti all'Ente, che si sommerebbero alle diminuzioni di gettito già derivanti al Comune dai provvedimenti di rottamazione delle cartelle esattoriali che verranno adottati da Agenzia Entrate – Riscossione, per i quali il Comune non avrà possibilità di impedire la riduzione delle somme dovute dai propri contribuenti;

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 10 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, prevede che *«le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020»*;

RITENUTO quindi opportuno – per quanto la normativa nazionale non preveda espressamente che il Comune debba adottare uno specifico provvedimento per manifestare la mancata adesione alla procedura di definizione delle liti pendenti – disporre in modo espresso che il Comune non accederà alla definizione delle liti tributarie pendenti nei propri confronti, per fornire una corretta informazione ai propri contribuenti e a tutti gli altri soggetti che potrebbero essere interessati a tale procedura, così da evitare che possano essere presentate istanze di sospensione dei procedimenti instaurati nei confronti del Comune, destinate in ogni caso a non avere seguito, e per semplificare l'attività dei propri uffici, esplicitando con il presente atto che la decisione di non accedere alla definizione delle liti pendenti costituisce una scelta espressa dell'Amministrazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di confermare**, con il presente atto, che il Comune di Parona non accederà alla procedura di definizione delle liti pendenti introdotta dall'art. 6 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, in relazione alle controversie instaurate nei propri confronti, per non introdurre un sostanziale condono, che – soprattutto in materia tributaria – potrebbe incidere sulla certezza dei rapporti tra Ente impositore e contribuente;

- **di adottare** il presente atto al fine di fornire una corretta informazione ai propri contribuenti e a tutti gli altri soggetti che potrebbero essere interessati a tale procedura, così da evitare che possano essere presentate istanze di sospensione dei procedimenti instaurati nei confronti del Comune, destinate in ogni caso a non avere seguito in sede giudiziaria, e per semplificare l'attività dei propri uffici, esplicitando con il presente atto che la decisione di non accedere alla definizione delle liti pendenti costituisce una scelta espressa dell'Amministrazione;

- **di dare atto** che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale del Comune, ed assumerà quindi, ai sensi dell'art. 6 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, valore di comunicazione legale nei confronti dei contribuenti interessati ad avvalersi della definizione delle liti pendenti introdotta dalla stessa normativa anche con riferimento alle controversie instaurate contro i singoli Enti locali;

- **di dare atto** che la presente deliberazione non dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, non rientrando tra i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 13^{bis} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime



PARERE: Favorevole

Data: 29-03-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime



PARERE: Favorevole

Data: 29-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-04-2019 al 02-05-2019

Addì 17-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 17-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☒ Comunicata ai capigruppo consiliari il 17-04-2019 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali

☒ E' esecutiva il 27-04-2019 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:

☒ Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio